



STATUTO SOCIALE DELL' ASSOCIAZIONE "Ali per Volare" O.N.L.U.S.

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1)

E' costituita con sede in Palermo, via Cesare Terranova n. 8 l'associazione denominata "**Ali per Volare**" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (**Onlus**) di seguito detta associazione.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

ARTICOLO 2)

L'Associazione denominata "**Ali per Volare**" **ONLUS**, senza fini di lucro né diretto né indiretto, è democratica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti opera nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia nel mondo nel rispetto della legge 266/91 e dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Pertanto, si propone di portare avanti qualunque tipo di iniziativa per:

- tutelare i diritti e gli interessi legittimi di ogni essere umano, con particolare attenzione verso coloro che vivono in condizioni di marginalità in quegli ambiti sociali dimenticati dell'Italia, dell'Africa, dell'Europa e di ogni altra parte del mondo. Ciò mediante un'azione volta allo stimolo delle Istituzioni italiane e della Comunità europea per gli interventi da

esse dovuti in base alle vigenti leggi o anche quelli consentiti per ragioni di opportunità nell'ambito della discrezionalità amministrativa;

- diffondere la cultura della Legalità e della Responsabilità, connessa con la consapevolezza dei doveri e dei diritti del cittadino;
- vigilare sul funzionamento delle Istituzioni, attraverso un'azione politica propria dell'Associazione ma avulsa da ogni ingerenza partitica o da parte di movimenti o altre organizzazioni politiche.

"Ali per Volare" ha come missione ed obiettivo primario "Aiutare i Bambini che Soffrono" attraverso interventi concreti e progetti finalizzati, soprattutto, ai bisogni vitali ed urgenti. Nel contempo, attraverso scambi culturali e di partenariato, tesi a promuovere e fare conoscere, in modo costruttivo, la cultura e i drammi derivanti dalle guerre e dalle sopraffazioni subite da paesi martoriati come "Madre Terra Africa" Asia, Sud America, e non solo..., utilizzando il linguaggio universale della musica (tutta), delle immagini, della fotografia, dei libri, delle opere multimediali, dei documenti video verità, cortometraggi, film e carta stampata con chiari riferimenti e contenuti legati ai temi della solidarietà, della pace, della giustizia e della libertà che tenga conto del dialogo interculturale ed interreligioso, nel rispetto della dignità di ogni persona sulla terra, intende:

- attivare organismi a carattere culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale; attuare collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati; compiere tutte le attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; e pertanto potrà chiedere ed ottenere finanziamenti e convenzioni con enti pubblici e privati e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e credito per assicurare l'assistenza medica specialistica, la riabilitazione e l'accesso alle strutture idonee per il recupero sociale dei soggetti bisognosi.
- collegare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale i gruppi e le organizzazioni aderenti;
- restituire all'infanzia dei paesi poveri, la dignità dovuta e garantire attraverso contatti con le istituzioni sanitarie di medicina umanitaria il diritto alla salute ai bambini gravemente malati e pari opportunità di vita senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- studiare e realizzare progetti di sviluppo mirati al sostegno del bambino nel suo contesto familiare e sociale, seguendo un'ottica di partenariato a livello locale;
- attuare sostegni o adozioni a distanza, che abbiano come fine quello di dare, col tempo, autonomia a chi è aiutato e che siano seguiti da un referente in loco;

- favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra i gruppi e le organizzazioni aderenti;
- effettuare studi, ricerche e indagini sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo e sulle Missioni che operano su quei territori;
- impegnarsi per sensibilizzare i cittadini sui doveri della solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo, con particolare attenzione al vasto territorio dell’Africa sub-sahariana
- offrire costantemente occasioni di formazione e invio di volontari in loco, nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale, per favorirne lo scambio di esperienze.
- intraprendere ogni altra iniziativa che risponda allo scopo dell’associazione.

Inoltre l’Associazione “Ali per Volare” stabilirà contatti con le istituzioni nazionali ed internazionali preposte, che supporteranno compiutamente e in modo adeguato e programmato aiuti logistici a favore dei bambini orfani, di strada, soldato, malati, sfruttati e abusati; in un quadro di assoluto rispetto per la legalità e di rispetto dei diritti umani. “Ali per Volare” si occuperà, anche, di facilitare e incrementare lo sviluppo delle associazioni e delle persone interessate all’aiuto umanitario con doni mirati di vario genere e la lotta contro lo sfruttamento minorile ed il sottosviluppo, in costante crescita nei paesi più poveri e miseri della terra; tutto ciò, per il bene degli individui.

L’Associazione svolge le seguenti attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO

ARTICOLO 3)

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

- Dal capitale iniziale versato;
- Dai contributi di ammissione o da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- Da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici;
- Dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall’Assemblea che approva il bilancio annuale.
- Da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

L’Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ASSOCIATI

ARTICOLO 4)

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari
- Sostenitori

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

Alla categoria di associato ordinario possono accedere tutte le persone che dimostrino, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, di essersi distinti in particolari e meritevoli opere di volontariato secondo lo spirito dell'associazione.

Sono soci onorari coloro che vengono nominati tali dal consiglio direttivo con apposita delibera perché ritenute persone che si siano distinte nell'impegno disinteressato a favore delle esigenze di tipo umanitario.

Sono soci sostenitori coloro che versano quote volontarie per sostenere le attività dell'associazione.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- Per decesso;
- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- Per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- Per delibera di esclusione del consiglio direttivo che per gravi motivi, la cui valutazione sarà insindacabile, adotterà il provvedimento inappellabilmente.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- L'indisciplina, l'indegnità da chiunque accertate e tutti quei comportamenti ritenuti incompatibili con gli scopi sociali;
- La morosità dei pagamenti nei contributi associativi; viene considerato moroso l'associato che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno due mesi l'uno dall'altro dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbiano provveduto.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente,
- di recedere dall'appartenenza all'associazione,
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.

CONTRIBUTI

ARTICOLO 5)

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale d'esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di fare parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: L'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Segretario.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 6)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati.

E' convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora.

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono comunque pervenire, per lettera, ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione.

Ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del c.c. le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il Regolamento interno;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.

Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7)

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo.

Quest'ultimo è considerato massimo organo deliberante con potere decisionale in materia di ordinaria amministrazione e nei casi di urgenza anche di straordinaria amministrazione, salvo ratifica dell'assemblea. I soci, quindi, hanno l'obbligo di accettare ed eseguire le deliberazioni del consiglio.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione composto di cinque membri maggiori di età viene eletto ogni tre anni ed entro quindici giorni dalla sua elezione, si riunisce per eleggere nel suo seno, il Presidente dell'associazione e le altre cariche sociali che possono essere nominate fra gli stessi membri del consiglio o fra i soci maggiori di età.

Esso di norma viene convocato una volta al mese ed altresì dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei soci ed ogni qualvolta se ne ritenga l'opportunità.

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 8)

La firma sociale e la rappresentanza dell'associazione sono devolute al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- Rappresentare l'associazione in tutti i rapporti interni ed esterni;
- Presiedere la seduta del Consiglio Direttivo;
- Adottare i provvedimenti con carattere di urgenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo che dovrà aversi entro e non oltre quindici giorni dall'emissione del provvedimento;
- Convocare il Consiglio Direttivo;
- Essere tutore del prestigio dell'associazione.

SEGRETARIATO

Articolo 9)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario assiste il Presidente nell'espletamento delle sue attribuzioni: controlla la tenuta del libro sociale e dei registri dei verbali, tiene in corrispondenza e riceve le domande di ammissione a socio.

Il Segretario riscuote le quote sociali ed ogni altro contributo ed introito, provvede al pagamento delle spese ordinarie, cura la tenuta dei libri contabili, da, inoltre, il suo parere circa gli oneri finanziari da sostenere per fare fronte alle iniziative prese dal Consiglio Direttivo, ed espleta, altresì, tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo che non comportino decisioni la cui competenza è riservata agli altri organi dell'associazione.

BILANCIO

ARTICOLO 10)

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 aprile di ciascun anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

SCIoglimento

ARTICOLO 11)

Sono considerate cause di scioglimento dell'associazione, oltre quelle previste dal codice civile:

- La riduzione del numero degli associati a meno di tre associati;
- La delibera assembleare di scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati:

- Determina le modalità della liquidazione, mentre il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.
- Nomina fino a tre liquidatori anche fra i non associati, fissandone i poteri.

NORME FINALI

ARTICOLO 12)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazione, al D. LGS N. 460 del 1997 e alle loro successive variazioni.

